

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1875

stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi. »

Dunque metto ai voti questo articolo 206.

AURITI. Ritiro il mio emendamento su questo articolo.

PRESIDENTE. O Dio buono! Si mettano d'accordo prima colla Commissione.

Il deputato Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. (*Della Giunta*) Non avendo potuto essere dapprima d'accordo, è già molto che cominciamo ad esserlo ora. Ma mi permettano pure una dichiarazione.

La seconda parte di questo articolo 206 del progetto di legge, intorno alla esclusione di alcuni imputati dal beneficio della libertà provvisoria, parlava delle persone colte *in flagrante crimine*.

In seno della Commissione si discusse a lungo se cosiffatta eccezione poteva essere giustificata sul concetto avuto dal ministro guardasigilli. Infatti, questo medesimo progetto di legge, nella parte di cui io m'occupo, era già stato modificato dalla precedente Commissione nella passata Legislatura, nel senso istesso da me sostenuto.

Quando perciò io mi feci iniziatore nella Commissione della domanda di soppressione di questo articolo, non introdussi una novità nello studio di questa legge, perchè già la precedente Commissione aveva manifestato gli stessi voti.

L'ordine delle idee da cui noi partivamo, e che fu accettato dalla maggioranza della Commissione (mi duole di non vedere a questo banco l'onorevole Pisanelli), fu il seguente.

Che cosa importa la flagranza di un reato?

Importa non altro che una prova estrinseca del fatto criminoso.

Ma è questo solo il compito della istruzione penale? È forse questo il suo compito più difficile? Non vi è alcuno che possa crederlo. Su cento processi, 90 hanno già con sé il fatto estrinseco assodato. La ricerca più grave adunque di ogni istruzione penale, ha per iscopo di assodare il grado di imputabilità morale dell'accusato. Cosicchè il cogliere o non cogliere in flagranza un imputato, non importa maggiore o minore gravità di reato. Per contrario, se noi dobbiamo prendere norma dai criteri dell'esperienza, il cogliere in flagranza un colpevole, è prova che il reato non sia di quelli più gravi. Infatti, o signori, è l'assassino, è il grassatore, l'incendiario che si coprono di ombre, che si nascondono. Ma sono gl'imputati dei reati più lievi che d'ordinario sono colti in flagranza.

Se voi ammettete per principio che il cogliere in

flagranza importi la prova piena del reato, dovrete, per esser logici, dire che l'imputato confesso, dopo il suo interrogatorio, non possa avere la libertà provvisoria. Se la flagranza è una prova, la confessione è una prova e mezzo. Ma voi questo non l'avete detto, nè lo potevate dire. Per conseguenza il concetto della flagranza, per escludere il beneficio della libertà provvisoria, non mi pareva un concetto giuridico abbastanza serio per poggiarvi un'esclusione di questo genere. Praticamente, possono poi verificarsi degli assurdi gravissimi. Due individui trovansi entrambi a commettere uno stesso reato; colui che ha le gambe più lunghe, fuggirà, e colui che le ha più corte, sarà arrestato, e questi pagherà il fio dell'avarizia della natura.

Così, o signori, voi fareste dipendere da una accidentalità il concedere od il negare la libertà provvisoria. Ma c'è qualche cosa di più; ed è su questo che debbo richiamare l'attenzione del ministro guardasigilli e della Camera. Tra coloro contro i quali, anche per delitto, può essere spedito mandato di cattura, vi sono i colpevoli di ribellione o resistenza alla forza pubblica, di cui ci occupammo ieri. Il ministro guardasigilli, nel rispondere alle obiezioni dell'onorevole Mosca che voleva soppressa la parola *oltraggio* invocava ad esempio nientemeno che il rispetto degl'Inglesi verso i rappresentanti dell'autorità. Il *policemen*, diceva l'onorevole ministro, è colà rispettato; egli non ha che da fare un accenno, gli basta toccare il cittadino colla sua bacchetta, e questi, colpevole o no, ubbidisce. Or bene, signori, se voi dite che coloro i quali sono colti in flagranza crimine, non hanno diritto alla libertà provvisoria, provocherete voi stessi la ribellione. Un individuo che ha commesso un reato, è naturale che, quando si vede circuito dalla forza pubblica, cercherà di fuggire dalle sue mani, usando anche della violenza.

Queste difficoltà (voglio far giustizia all'onorevole guardasigilli) erano sì gravi che egli non ha potuto non vederle. E ciò maggiormente perchè la definizione della flagranza nella nostra procedura penale all'articolo 47 abbraccia, o signori, tanti casi svariati, che se questi si fossero messi in fascio con quelli da noi eccettuati negli articoli 182 e 206, avremmo fatto una legge derisoria. Avremmo imitato Filippo II, che dava l'amnistia agli Olandesi, escludendoli tutti ad uno ad uno.

Il ministro guardasigilli si è posto d'accordo con la Commissione in una riunione di questa mattina. Mi duole che, per una indisposizione momentanea, io non abbia potuto assistervi. Hanno compilato una redazione dell'articolo che discutiamo in un modo assai più ristretto, e si sono eccettuate non già le